

Nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis/2019 promossa da:  
CLIENTE

RICORRENTE

Contro

BANCA

RESISTENTE

AGENZIA

RESISTENTE CONTUMACE

Il Giudice dott. Busato Alessia,  
a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna ricorrente, premesso di aver concluso un contratto di finanziamento che prevedeva, al netto del minor importo effettivamente erogato, un capitale lordo di euro 28.560,00 da rimborsare attraverso 120 rate mensili; premesso che, al momento della erogazione, erano state anticipatamente imputate euro 552,84 a titolo di commissioni bancarie/finanziarie, euro 7.454,59 a titolo di commissioni di intermediazione, euro 821,14 a titolo di premi assicurativi; premesso di aver estinto il rapporto obbligatorio in corrispondenza della rata di ammortamento nr. 40; allegato che, in sede di recesso anticipato, era stato leso il suo diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito, non essendo intervenuto il rimborso della quota parte delle spese/oneri non maturati; premesso di aver formulato reclamo riscontrato da AGENZIA che proponeva accordo transattivo, rifiutato per l'eseguita della proposta avanzata; tutto ciò premesso allegava di aver proposto ricorso presso il Collegio Milanese dell'ABF il quale aveva disposto " ... che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.361,70 - al netto di quanto già eventualmente corrisposto - oltre agli interessi dal reclamo al saldo" ma che nessun pagamento era stato effettuato.

Allegato che, nelle more, AGENZIA aveva sottoscritto un accordo volto alla migrazione amministrativa a favore di BANCA dell'intero portafoglio prestiti ancora in essere e già erogato da AGENZIA su plafond messi a disposizione da BANCA precisava di aver inoltrato reclamo anche alla BANCA, che aveva inviato proposta transattiva rifiutata per esiguità della somma offerta.

Tanto premesso, richiamato il disposto dell'art. 21 comma 10 L. 142/1993 e dell'art. 125 comma 2 TUB nella formulazione originaria, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 e richiamato altresì il disposto dell'art. 125-sexies del TUB, introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 quale norma sostanzialmente ricognitiva – nonché confermativa – di quella sopra riportata, richiamata altresì la giurisprudenza dell'ABF, ritenuto di aver diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo dei costi dovuti per la durata residua del contratto, rilevato che nel contratto per cui è causa gli oneri commissionali non erano disciplinati ed erano descritti in modo assolutamente sommario e poco comprensibile al "medio consumatore", ritenuto che, in tale caso, tutti gli oneri, nell'importo da quantificare secondo un criterio proporzionale ratione temporis, fossero ripetibili, chiedeva, in via principale, la condanna delle resistenti al pagamento della somma di euro 6.361,70 (di cui euro 5.885,70 per rimborso spese e oneri non maturati ed euro 476,00 "a titolo di n. 2 quote insolute") e, in subordine, chiedeva la condanna delle resistenti al pagamento dei minori importi da queste offerti in via transattiva. Si costituiva la sola BANCA che, eccepita la carenza di prova documentale in merito all'estinzione anticipata del finanziamento, contestata la propria legittimazione passiva con riguardo alla domanda di restituzione del premio assicurativo e delle commissioni di intermediazione, contestata la fondatezza del diritto al rimborso dei costi contrattuali a fronte

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Alessia Busato del 16 marzo 2021

del quadro normativo in vigore alla conclusione del contratto, depositata la scheda contabile che dava conto del rimborso delle due quote insolute, chiedeva il rigetto della domanda.

\*\*\*

Il contratto di finanziamento per cui è causa è stato concluso nel maggio del 2005 e risulta estinto nell'aprile del 2009. La contestazione di parte resistente in merito all'assenza di prova in ordine alla estinzione anticipata del finanziamento è contraddetta dalla stessa documentazione da ella prodotta e, segnatamente, dall'estratto conto di cui al doc. 6 che, alla prima voce, riporta l'estinzione anticipata.

Ciò posto le parti, con la clausola 16 del contratto, hanno espressamente convenuto che, in caso di estinzione anticipata, non sarebbero state restituite le voci di costo indicate in contratto perché in parte corrisposte a terzi, e, in ogni caso, perché caratterizzate da unitarietà ed inscindibilità.

Poiché la domanda di parte ricorrente si pone in evidente contrasto con il tenore degli accordi contrattuali vi è da chiedersi se tale clausola sia valida alla luce della normativa *ratione temporis* applicabile al contratto.

L'art. 125 TUB nel testo vigente alla data di conclusione del contratto e della sua estinzione anticipata così statuiva "*se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR*". Pacifico essendo che il CICR non ha mai indicato tali modalità, vi è da chiedersi se tale norma, in assenza del decreto attuativo, fondi il diritto del consumatore alla riduzione del costo complessivo del credito, con conseguente inderogabilità, se non in senso più favorevole al cliente, ex art. 127 TUB.

A tale domanda deve essere data risposta negativa.

La decisione del legislatore di rimettere ad un atto dell'autorità amministrativa la determinazione del contenuto di un diritto non può essere considerata *inutiliter data*, né tale determinazione può essere sostituita da un intervento dell'autorità giudiziaria che non ha attività di supplenza delle determinazioni del CICR.

A fronte di quanto sopra deve ritenersi che la clausola contrattuale che regola il diritto all'estinzione anticipata nei termini sopra ricordati non contrasti con la normativa del TUB applicabile *ratione temporis*.

Né tale clausola contrasta con l'art. 3 co.1 del D.M. Tesoro 8 Luglio 1992, il quale pur riconoscendo al consumatore la facoltà di anticipata estinzione tramite la corresponsione al creditore "*del capitale residuo, degli interessi, degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo*", non vieta alle parti di pattuire la non rimborsabilità dei costi.

Né è conferente il richiamo alla Delibera CE 2008/48 come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea.

L'art. 30 della direttiva prevede che, con l'eccezione di alcune norme in relazione ai soli contratti a tempo indeterminato, la stessa non si applichi ai contratti di credito "*in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali attuative*".

Considerando che le misure nazionali attuative sono entrate in vigore non solo dopo la conclusione del contratto per cui è causa ma addirittura dopo la sua estinzione anticipata, è evidente che i principi di cui alla direttiva citata e al disposto dell'art. 125 sexies TUB non possono trovare applicazione nel presente giudizio.

La domanda di parte ricorrente ha altresì ad oggetto "euro 476,00 a titolo di quote insolute". La causa pretendi di tale domanda restitutoria è solo intuibile e, in considerazione del tenore della comparsa di costituzione, pare riconducibile alla richiesta di restituzione di quote erroneamente addebitate nel conteggio di estinzione.

Parte resistente costituita ha prodotto una scheda contabile dalla quale risulta il rimborso.

In assenza di specifica contestazione con riguardo al valore probatorio di tale documento anche tale domanda non può trovare accoglimento.

Né sussistono i presupposti per l'accoglimento delle domande subordinate che si fondano sul contenuto delle proposte transattive che non costituiscono riconoscimento di debito, come si evince chiaramente dalla loro formulazione.

*Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Alessia Busato del 16 marzo 2021*

In conformità al principio della c.d. ragione più liquida e del principio di ragionevole durata del procedimento le ulteriori eccezioni sono assorbite.

Tenuto conto del tenore della decisione del ABF le spese di lite possono essere compensate.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso;

spese compensate.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, 16 marzo 2021

Il Giudice  
Alessia Busato

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS